

## REGOLAMENTO (CEE) N. 1959/93 DELLA COMMISSIONE

del 19 luglio 1993

recante modifica del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune e del regolamento (CEE) n. 3565/88 della Commissione relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

visto il Trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica e alla tariffa doganale comune<sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1667/93 della Commissione<sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 9,

*Articolo 1*

Al capitolo 29 della nomenclatura combinata allegato al regolamento (CEE) n. 2658/87 viene introdotta la nota complementare seguente:

considerando che il regolamento (CEE) n. 2658/87 ha istituito una nomenclatura delle merci, denominata in appresso «nomenclatura combinata», che risponde, nel contempo, alle esigenze della tariffa doganale comune ed a quelle delle statistiche del commercio estero della Comunità;

## • Nota complementare

1. Ai sensi della sottovoce 2937 22 00 l'espressione «ormoni cortico-surrenali» si riferisce agli ormoni cortico-surrenali naturali o riprodotti per sintesi e ai loro derivati sempreché questi conservino l'attività di ormone.

*Articolo 2*

considerando che, per garantire l'applicazione uniforme della nomenclatura combinata, occorre adottare le disposizioni relative alle classificazioni di derivati alogenati degli ormoni cortico-surrenali del codice NC 2937 22 00; la necessità d'inserire una nota complementare a tale riguardo al capitolo 29 della nomenclatura combinata; l'opportunità di modificare di conseguenza il regolamento (CEE) n. 2658/87;

Nella tabella allegata al regolamento (CEE) n. 3565/88 il punto 2 «furoato di mometazone (DCIM)» deve essere soppresso.

*Articolo 3*

considerando che il presente regolamento riguarda anche il prodotto n. 2 figurante nell'allegato del regolamento (CEE) n. 3565/88 della Commissione<sup>(3)</sup> e denominato «furoato di mometazone (DCIM)»; che è dunque opportuno modificare questo regolamento;

Il presente regolamento entra in vigore il ventunesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

considerando che le disposizioni del presente regolamento sono conformi al parere del comitato per la nomenclatura,

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 19 luglio 1993.

Per la Commissione

Christiane SCRIVENER

Membro della Commissione

(1) GU n. L 256 del 7. 9. 1987, pag. 1.

(2) GU n. L 158 del 30. 6. 1993, pag. 25.

(3) GU n. L 311 del 17. 11. 1988, pag. 25.